



La Cassa Edile del Molise con le denunce relative al mese di marzo 2012 attiverà un programma di controllo in automatico relativo alla gestione delle " ore sanzionabili ".

L'Impresa nella compilazione della denuncia mensile potrà :

1. inserire nella casella " ferie" solo ed esclusivamente le ore maturate a tale titolo (160 ore : 12 mesi = 13,33 ore mensili) e per gli operai che ne avessero diritto le ore di ferie maturate e non godute nell'anno precedente se il rapporto di lavoro non è stato interrotto tra il mese di dicembre e gennaio. In caso di inserimento di ore superiori a quelle spettanti il sistema bloccherà la compilazione della denuncia;
2. inserire nella casella " congedi " le ore di permessi individuali retribuiti indicando solo ed esclusivamente quelli maturati (88 ore : 12 mesi = 7,33 ore mensili) e per gli operai che ne avessero diritto le ore di permessi maturati e non goduti nell'anno precedente se il rapporto di lavoro non è stato interrotto tra il mese di dicembre e gennaio. In caso di inserimento di ore superiori a quelle spettanti il sistema bloccherà la compilazione della denuncia;
3. inserire nella casella "congedi " le ore dichiarate presso altre Casse Edile quando l'operaio nel corso del mese viene trasferito o rientra da altri cantieri indicando obbligatoriamente la casella "altra cassa" (esempio NA00);
4. inserire nella casella "ore permessi non retribuiti" solo ed esclusivamente le ore una tantum maturate a tale titolo (40 ore : 12 mesi = 3,33 ore mensili). In caso di inserimento di ore superiori a quelle spettanti il sistema bloccherà la compilazione della denuncia.

Eventuali ore concesse agli operai per altri titoli (es. ore aspettativa non retribuita, congedo parentale o congedo matrimoniale) devono essere comunicate alla Cassa Edile prima dell'invio della denuncia mensile per consentire l'inserimento nel sistema delle ore al fine di giustificarle e consentire all'Impresa la compilazione della denuncia di competenza.

Se le suddette ore non vengono comunicate preventivamente alla Cassa Edile il sistema bloccherà l'invio della denuncia e l'Impresa o il Consulente dovranno contattare la Cassa per l'invio della documentazione delle ore da giustificare e la Cassa provvederà a sbloccare la denuncia.

Quindi è importante, onde evitare disguidi e disservizi, comunicare prima possibile e improrogabilmente prima della compilazione della denuncia la documentazione delle ore giustificate per altri istituti contrattuali che non siano le ferie, i permessi individuali retribuiti (88 ore) e i permessi non retribuiti una tantum (40 ore).

Le ore che non potranno essere giustificate da istituti contrattuali dovranno essere indicate nella nuova casella " ore sanzionabili ".

Il programma elaborerà in automatico il calcolo e l'importo da pagare sarà sommato alla contribuzione prevista per le ore ordinarie e precisamente alla casella "contribuzione " presente nel frontespizio della denuncia mensile.

Vi ricordiamo le note di compilazioni delle caselle interessate con le specifiche delle ore riferite a ogni singolo istituto:

ORE CONGEDI : Congedo matrimoniale; assenza obbligatoria per maternità; servizio militare; permessi sindacali; assemblee sindacali; corsi di formazione; funzioni elettive; donazione sangue; legge 104 per familiari disabili:

ORE ASSENZE GIUSTIFICATE: assenza facoltativa per maternità; provvedimenti disciplinari; congedi parentali; provvedimenti autorità giudiziaria; ferie collettive non maturate; scioperi; assenze ingiustificate sanzionate; aspettativa non retribuita.

ORE PERMESSI NON RETRIBUITI: solo le 40 ore una tantum.

Il Direttore
Dr. Sergio Carola